

PERIODO DI PROVA

Nel corso dell'incontro vengono fornite le informazioni essenziali sul periodo di prova del personale docente

- normativa generale sul periodo di prova
- ruolo e funzione del tutor
- ruolo e funzione del comitato di valutazione
- bilancio delle competenze e azioni relative

PERIODO DI PROVA

Le norme che regolano il periodo di prova sono contenute nel TU 297/1994

ART. 437

Il personale docente è nominato in prova
La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente così nominato, è ammesso ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova.

PERIODO DI PROVA

ART. 438

La prova ha la durata di un anno scolastico.
A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a **180 giorni** nell'anno scolastico

Come si calcolano i 180 giorni ?

PERIODO DI PROVA

Come si calcolano i 180 giorni

Si contano anche:

le domeniche , il giorno libero

i giorni festivi + le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) art. 1 della legge n. 937/97

le vacanze di Natale e di Pasqua(6gg)

i giorni di partecipazione come funzione docente (attività dei mesi di settembre e di giugno)

il primo mese dell'astensione obbligatoria per maternità

(cfr. anche DM 850 art. 3 – comma 2)

PERIODO DI PROVA

Come si calcolano i 180 giorni

Non si contano:

le assenze per malattia

le assenze per permessi retribuiti e non

le ferie

le aspettative di qualsiasi genere

PERIODO DI PROVA

ART. 438

Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina e' stata conseguita.

Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica.

PERIODO DI PROVA

ART. 440

I docenti dell'anno di prova sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455

PERIODO DI PROVA

ART. 440

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato esprime il parere per la conferma in ruolo.

PERIODO DI PROVA

Comitato di valutazione

La sua composizione era regolata
dall'art. 11 del TU 197/94

Attualmente è regolata dall'art. 1 comma 129
della legge 107/2015:

3 docenti (due scelti dal collegio e uno dal C.d.I.)

2 genitori (nella scuola superiore un genitore +
uno studente)

un "esperto" esterno designato dall'USR

Il comitato è presieduto dal dirigente scolastico

PERIODO DI PROVA

Comitato di valutazione (legge 107/15 – comma 129)

Spetta al comitato esprimere un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Per questo compito l'organo è formato esclusivamente dal dirigente scolastico, dai 3 docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

PERIODO DI PROVA

Comitato di valutazione (legge 107/15 – comma 116)

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche

PERIODO DI PROVA

Comitato di valutazione (legge 107/15 – comma 117)

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

PERIODO DI PROVA

Comitato di valutazione (legge 107/15 – comma 118)

Con decreto del Ministro dell'istruzione, sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

PERIODO DI PROVA

Comitato di valutazione (legge 107/15 – comma 119)

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 1 – comma 3

Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 2

Il periodo di prova riguarda i docenti

- neoassunti
- che devono ripetere il periodo stesso
- che hanno ottenuto il **passaggio di ruolo**

Per il **passaggio di cattedra** non è previsto un nuovo anno di prova

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 3 – comma 1

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 3 – comma 3

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 4 – comma 1

Criteri di valutazione

a. **corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche**, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

PERIODO DI PROVA

DM 850

Il ds garantisce la disponibilità per il docente neo-assunto del piano dell'offerta formativa e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente neo-assunto redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 4 – comma 1 Criteri di valutazione
b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

PERIODO DI PROVA

DM 850

Sono valutate l'attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l'interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 4 – comma 1 Criteri di valutazione
c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;

PERIODO DI PROVA

DM 850

I parametri di riferimento sono contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nel DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e nel regolamento dell'istituzione scolastica.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 4 – comma 1 Criteri di valutazione

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti

(i riferimenti sono contenuti nel successivo articolo 5 del DM)

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 5 – Bilancio delle competenze

Entro il secondo mese dalla presa di servizio il docente neoassunto predispone il bilancio di competenze, finalizzato a compiere una analisi critica delle competenze possedute, delineare i punti da potenziare ed elaborare un coerente progetto di formazione

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 5 – Bilancio delle competenze

DS e docente neo-assunto, sulla base del bilancio, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 5 – Bilancio delle competenze

Al termine del periodo di formazione, il docente neo-assunto, con la supervisione del tutor, traccia un **nuovo bilancio di competenze** per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 6 - Attività formative

Per un totale di 50 ore, si articolano in

- incontri propedeutici e di restituzione finale;
- laboratori formativi;
- “*peer to peer*” e *osservazione in classe*;
- formazione on-line.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 1 comma 4

Le 50 ore di formazione sono aggiuntive rispetto ai normali obblighi di servizio e rispetto alla formazione prevista dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015

Le 50 ore rivestono carattere di obbligatorietà

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 7 - Incontri propedeutici e finali

Sono organizzati a livello territoriale e prevedono un impegno complessivo di 6 ore (in linea di massima si tratta di 2 incontri di 3 ore ciascuno)

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 8 - Laboratori formativi

Sono organizzati a livello territoriale e prevedono normalmente 4 incontri di 3 ore ciascuno

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 8 - comma 4

Temi trasversali da affrontarsi nei laboratori

- a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
- b. gestione della classe e problematiche relazionali;
- c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);
- d. bisogni educativi speciali;

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 8 - comma 4

Temi trasversali da affrontarsi nei laboratori

- e. contrasto alla dispersione scolastica;
- f. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
- g. orientamento e alternanza scuola-lavoro;
- h. buone pratiche di didattiche disciplinari.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 9 - Formazione tra pari

L'attività di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal *tutor*, è *finalizzata* al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 9 - Formazione tra pari

Le sequenze di osservazione sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto.

Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

In relazione al patto di sviluppo professionale (arti. 5) possono essere programmati, a cura del dirigente scolastico, ulteriori momenti di osservazione in classe con altri docenti.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 10 - Formazione on line

E' organizzata dall'Indire

Alle attività sono dedicate almeno 20 ore

PERIODO DI PROVA

La formazione on line prevede

- analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo
- elaborazione di portfolio professionale del docente neoassunto che documenta progettazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche;
- compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 11 - Portfolio professionale

Deve contenere:

- a. uno spazio per la descrizione del proprio **curriculum professionale**;
- b. l'elaborazione di un **bilancio di competenze**, all'inizio del percorso formativo;
- c. la documentazione di fasi significative della **progettazione didattica**, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
- d. la realizzazione di un **bilancio conclusivo** e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 12 - Docente tutor

E' nominato dal DS sentito il parere del collegio dei docenti. Segue al massimo tre docenti
Accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, ne favorisce la partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 12 - Docente tutor

Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all'allegato A del DM 11.11.2011 e il possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling , supervisione professionale.

PERIODO DI PROVA

DM 850 Art. 12 - Docente tutor

All'attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse per il MOF al tutor è riconosciuta specifica attestazione dell'attività svolta, da inserire nel curriculum professionale

Il positivo svolgimento dell'attività può essere valorizzato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 1, comma 127, della Legge.

PERIODO DI PROVA

DM 850 Art. 13 - Procedura

A conclusione dell'anno di formazione e prova il ds convoca il Comitato di valutazione per acquisire il parere sul superamento del periodo di prova.

A tale scopo il docente sostiene un colloquio innanzi al Comitato; il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

PERIODO DI PROVA

DM 850 Art. 13 - Procedura

L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere.

Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

PERIODO DI PROVA

DM 850 Art. 13 - Procedura

All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative, alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento utile.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

PERIODO DI PROVA

DM 850 Art. 14

L'articolo definisce le modalità di adozione del provvedimento conclusivo di superamento (o non superamento dell'anno di prova)

I provvedimenti previsti dall'articolo 14 sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.

La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

PERIODO DI PROVA

DM 850

Art. 15 – Compiti dei diversi soggetti istituzionali

... Compiti di Ministero, USR, Indire ...

I dirigenti scolastici organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo di prova, oltre a visitare le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e di prova.

PERIODO DI PROVA

Osservazioni finali

Il procedimento per la conferma in ruolo è un procedimento amministrativo a tutti gli effetti e deve essere condotto secondo regole precise. E' fondamentale ricordare che un errore in uno dei passaggi rischia di invalidare non solo quel passaggio ma l'intero procedimento.

L'osservazione vale ovviamente per i d.s. ma è bene che anche i docenti tutor prestino attenzione per gli aspetti nei quali sono coinvolti in prima persona.